



Regolamento del Corpo di Polizia Locale

Approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 21/03/2023

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Funzioni del Corpo Unico di Polizia Locale	pag. 3
Art. 3 – Ambito territoriale	pag. 3
Art. 4 – Missioni ed operazioni extraterritoriali di Polizia Locale	pag. 3
Art. 5 – Distacchi e Comandi	pag. 4
Art. 6 – Funzioni di Polizia Locale	pag. 4
Art. 7 – Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza	pag. 4
Art. 8 – Collaborazione con le Forze di Polizia	pag. 5
Art. 9 – Funzioni del Sindaco	pag. 5

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 10 – Funzioni del personale	pag.7
Art. 11 – Organizzazione delle funzioni	pag.7
Art. 12 – Classificazione del personale	pag.7
Art. 13 – Mansioni del personale	pag.7
Art. 14 – Protezione civile	pag.7
Art. 15 – Dipendenza	pag.7
Art. 16 – Attribuzione e compiti del Comandante	pag.8
Art. 17 – Vice-Comandante	pag.8
Art. 18 – Attribuzione e compiti del Vice-Comandante	pag.8
Art. 19 – Operatore di Polizia Locale	pag.9
Art. 20 – Affidamento di mansioni superiori	pag. 10
Art. 21 – Mutamento di mansioni per inidoneità fisica	pag. 10

TITOLO III - NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art. 22 – Requisiti particolari di accesso alle varie categorie	pag. 11
Art. 23 – Requisiti fisici ed attitudinali	pag. 11
Art. 24 – Accertamento dei requisiti fisici ed attitudinali	pag. 11
Art. 25 – Prove di esame	pag. 11
Art. 26 – Commissione d'esami	pag. 11

TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 27 – Disciplina di servizio	pag. 12
Art. 28 – Dipendenza gerarchica	pag. 12
Art. 29 – Comportamento di servizio	pag. 12
Art. 30 – Doveri degli appartenenti al servizio di Polizia Locale	pag. 13
Art. 31 – Divieti ed incompatibilità	pag. 13
Art. 32 – Salute	pag. 13
Art. 33 – Rapporti esterni	pag. 14
Art. 34 – Segreto d'ufficio e riservatezza	pag. 14
Art. 35 – Responsabilità disciplinare	pag. 14
Art. 36 – Sanzioni disciplinari	pag. 14

TITOLO V - NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 37 – Presentazione in servizio _____	pag. 16
Art. 38 – Orari e turni di servizio _____	pag. 16
Art. 39 – Ordine di servizio giornaliero _____	pag. 16
Art. 40 – Obbligo di intervento _____	pag. 16
Art. 41 – Servizi a carattere continuativo _____	pag. 17
Art. 42 – Obblighi del personale a fine servizio _____	pag. 17
Art. 43 – Rapporto di servizio _____	pag. 17
Art. 44 – Pronta reperibilità _____	pag. 17
Art. 45 – Servizi a richiesta di privati _____	pag. 17
Art. 46 – Riposo settimanale _____	pag. 18
Art. 47 – Reperibilità nozione e casi _____	pag. 18
Art. 48 - Assenze. Obbligo di avviso _____	pag. 19
Art. 49 – Uniforme _____	pag. 19
Art. 50 – Cura della persona e dell'uniforme _____	pag. 19
Art. 51 – Tessera di servizio e placca di riconoscimento _____	pag. 19
Art. 52 – Armamento _____	pag. 20
Art. 53 – Armi, attrezzature e documenti _____	pag. 20
Art. 54 – Strumenti operativi _____	pag. 20
Art. 55 – Mezzi operativi _____	pag. 20
Art. 56 – Caratteristiche dei mezzi operativi _____	pag. 20
Art. 57 – Uso, custodia e conservazione di attrezzi e documenti _____	pag. 20
Art. 58 – Formazione ed aggiornamento professionale _____	pag. 21

TITOLO VI - RICOMPENSE, SCORTE GONFALONE, INDENNITA' ISTITUTO E PATROCINIO LEGALE

Art. 59 - Encomi ed elogi _____	pag. 22
Art. 60 – Requisiti per il conferimento _____	pag. 22
Art. 61 – Procedure per le ricompense _____	pag. 22
Art. 62 – Scorte d'onore Gonfalone del Comune§ _____	pag. 23
Art. 63 – Indennità di Istituto _____	pag. 23
Art. 64 – Patrocinio legale _____	pag. 23

TITOLO VII - PATRONO, BANDIERA E NORME FINALI

Art. 65 – Festa del Corpo _____	pag. 24
Art. 66 – Bandiera _____	pag. 24
Art. 67 – Associazionismo _____	pag. 24
Art. 68 – Norme di rinvio _____	pag. 24
Art. 69 – Entrata in vigore _____	pag. 24

ALLEGATI:

- Allegato "A": ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE;
- Allegato "B": UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA LOCALE.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Istituzione del CORPO POLIZIA LOCALE

1. Ai sensi dell'art 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, in esecuzione dell'art 4 e dell'art 7 della Legge predetta ed ai sensi degli art. n. 8 e 10 della Legge Regionale ed in conformità della Legge 30/03/2001 n. 165 è istituito il “CORPO di POLIZIA LOCALE” il quale è disciplinato dal seguente regolamento.

Art. 2 – Il Servizio di Polizia Locale

1. Per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale il Comune organizza, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7.3.1986, n.65, il Servizio di Polizia Locale disciplinandone il funzionamento con le disposizioni contenute nel presente regolamento nel rispetto degli atti normativi statali e regionali vigenti. Il servizio di Polizia Locale può essere gestito anche in forma di convenzione con altri Enti o in forma associata.

Art. 3 – Ambito territoriale della Polizia Locale

1. La Polizia Locale esercita nel territorio comunale le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonché le funzioni istituzionali di Polizia Locale. L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale coincide con il territorio Comunale fatti salvi i casi indicati nei successivi articoli.

Art. 4 – Missioni ed operazioni extraterritoriali di Polizia Locale

1. Le missioni del personale della Polizia Locale fuori del territorio comunale sono autorizzate:
 - a) dal Sindaco o dal Vice-Sindaco e, nei casi di urgenza, dal Comandante per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
 - b) dal Sindaco o dal Vice-Sindaco per soccorso in caso di calamità e di disastri in rinforzo ad altri Corpi o servizi, previo appositi piani o accordi con l'Amministrazione interessata; di tanto va data preventiva comunicazione al Prefetto;
 - c) dal Comandante in casi contingenti ed urgenti per prestare soccorso in pubblici infortuni o calamità, fermo restando l'obbligo del Comandante di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto;
 - d) le operazioni esterne, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio del Comune.
2. Al personale incaricato di compiere missioni fuori dal territorio comunale per collegamento e rappresentanza sarà liquidato il compenso previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
3. Negli altri casi saranno definiti i rapporti economici con le Amministrazioni interessate nei piani o accordi di cui al precedente punto b) e di compensi spettanti al personale incaricato con provvedimento di Giunta.

Art. 5 – Distacchi e Comandi

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri enti. I distacchi ed i comandi saranno deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il parere del Comandante per esigenze temporanee e purchè i compiti assegnati rientrino nelle funzioni di Polizia Locale e la disciplina resti quella dell'organizzazione di appartenenza.

2. Nei casi di cui al precedente comma l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio di competenza dell'Ente presso cui il dipendente sia stato comandato.
3. L'Ente beneficiario del Comando dovrà rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al dipendente comandato, nonché le relative indennità di missione, in quanto dovute, ed i compensi per l'eventuale lavoro straordinario.

Art. 6 – Funzioni di Polizia Locale

1. La Polizia Locale, entro i limiti territoriali del Comune, provvede a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune con particolare riguardo a quelle concernenti la polizia urbana e boschiva, l'edilizia, il commercio fisso e ambulante, i pubblici esercizi e le attività ricreative, l'igiene e la sanità pubblica, in collaborazione con le strutture della Unità Sanitaria Locale, la tutela ambientale;
 - b) Polizia giudiziaria, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri Comandi di Polizia locale e con le altre Forze di Polizia dello Stato;
 - c) Pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di Polizia dello Stato, la Sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento;
 - d) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - e) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
 - f) assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevazione di competenza comunale;
 - g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
 - h) vigilare affinché siano osservate le prescrizioni date dall'Amministrazione Comunale a tutela del proprio patrimonio;
 - i) accertare le violazioni amministrative e curarne la definizione procedurale burocratica;
 - j) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
 - k) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalle legge al Comune.
 - l) Polizia amministrativa, intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
 - m) svolgere compiti di Polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;
 - n) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
 - o) svolgere, qualora necessario, servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;
 - p) interventi di prevenzione sulle Ordinanze emanate dal Comune.

Art. 7 – Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge il servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
 - a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al

- Comandante ed al Vice-comandante, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi del vigente codice della strada;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65/1986.
2. Per il fine di cui alla lettera c) del precedente comma, il Prefetto conferisce al personale di Polizia Locale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
 3. Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco.
 5. Gli addetti al servizio di polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dal D.M.4.3.1987, n. 145 e dal presente regolamento.

Art. 8 Collaborazione con le Forze di Polizia

1. In applicazione dei principi del "Sistema integrato di sicurezza" il personale in forza al Corpo svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:
 - a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio comunale e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
 - b) in presenza delle specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";
 - c) ai sensi dell'art. 3 della legge n.65 del 1986, infine, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, previa disposizione del Sindaco al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni.

Art. 9 – Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sul buon andamento ed sull'imparzialità del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dei regolamenti.
2. Il Comandante del Corpo risponde al Sindaco, o all'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, che deve essere rivolto sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.
3. Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza il personale dipende rispettivamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza, nel rispetto, in quest'ultimo caso, di eventuali intese fra la detta Autorità ed il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato.

4. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione con le altre Forze di Polizia dello Stato.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 10 – Funzioni del Personale

1. Il personale della Polizia Locale adempie nel territorio Comunale ai compiti ed alle funzioni di istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare da quelle rinvenienti dalla legge n. 65/1986 e dal presente Regolamento.

Art. 11 – Organizzazione delle funzioni

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Servizio di Polizia Locale è organizzato secondo i criteri di funzionalità, di economicità e di efficienza. Il contingente numerico per la dotazione organica ottimale tiene conto del numero degli abitanti residenti e di quello fluttuante per la stagione estiva, dell'estensione territoriale in kmq delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche del territorio.
2. Il personale è addetto dal Comandante, con criteri di alternanza, tenuto conto delle attitudini e capacità professionali dimostrate, e in numero sufficiente a garantire il regolare funzionamento del servizio.
3. Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo i rapporti del principio gerarchico.

Art. 12 – Classificazione del personale

1. Il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29.3.1983, n. 93, e delle normative di recepimento degli accordi sindacali, è suddiviso nelle categorie in relazione all'articolazione della vigente pianta organica e si classifica nei seguenti profili professionali:
 - Comandante
 - Vice-Comandante
 - Addetto/i al coordinamento ed al controllo
 - Agente/i (Agente, assistente, sovrintendente etc..)

Art. 13 – Mansioni del personale

1. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale assolvono a tutte le funzioni di cui agli articolo contenuti nel presente regolamento.
2. Il personale in possesso della nomina di Agente di Pubblica Sicurezza svolge altresì tutte le mansioni ascrivibili a tali profili secondo la legge e i regolamenti del Comune.

Art. 14 - Protezione Civile

1. Al servizio di protezione Civile partecipano tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia.

Art. 15 - Dipendenza

1. Il Servizio di Polizia Locale dipende direttamente dal Sindaco o dall'Assessore delegato, che impartiscono ordini e direttive tramite il Comandante, al quale devono essere indirizzate

tutte le istanze, documentazioni, segnalazioni, richieste di informazioni da parte degli amministratori e/o del personale comunale.

2. Agli operatori di Polizia Locale è vietato di rispondere in forma diretta alle richieste, salvo i casi di assoluta urgenza.

Art. 16 – Attribuzione e compiti del Comandante

1. Al Comandante di Polizia Locale, oltre ai compiti ed alle funzioni derivatigli dal D.lvo 267/2000 nonché dalle leggi e dai regolamenti in vigore, compete, nei limiti del presente regolamento, l'organizzazione, l'addestramento, la disciplina, la direzione tecnico-operativa degli appartenenti al Servizio, del cui operato egli assume responsabilità verso il Sindaco.
2. In particolare:
 - a) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti del Servizio stesso;
 - b) dispone l'impiego del personale a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c) dispone dei servizi ispettivi per accertare che gli addetti al servizio adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d) provvede ai servizi e di istituto a mezzo di ordini di servizio giornalieri;
 - e) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti al Comune;
 - f) propone encomi al personale meritevole.
3. In caso di assenza o impedimento, il Comandante viene sostituito dal vice ed, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dall'istruttore di vigilanza con più anzianità di servizio ed in fine quello più anziano anagraficamente.
4. Con riferimento all'attività di Polizia Locale, il Comandante provvede:
 - a) ad attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi, di piani e di progetti;
 - b) al controllo ed alla verifica dei risultati conseguenti all'attività svolta;
 - c) ad attività di direzione e di coordinamento del personale subordinato;
 - d) a curare l'istruttoria degli atti amministrativi, firmandone le proposte;
 - e) alle relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi di Polizia e dell'Arma dei Carabinieri presenti sul territorio;
 - f) ad esprimere i pareri obbligatori sui progetti, programmi, interventi, atti, e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
 - g) a segnalare al Sindaco fatti, situazioni e necessità che si manifestano nel territorio comunale per il miglior funzionamento dei servizi comunali;
 - h) a compiere quant'altro demandato dai contratti di comparto al personale del Comune di pari livello e qualifica, assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo-contabili.

Art. 17 – Vice-Comandante

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comandante è coadiuvato dal Vice-Comandante.
2. Tale collaborazione dovrà essere assicurata secondo le direttive impartite e gli incarichi affidati dal Comandante e nel rispetto dei compiti, funzioni e responsabilità correlati alla categoria ed al profilo professionale secondo il contratto di lavoro.

Art. 18 – Attribuzione e compiti del Vice-Comandante

1. Svolge funzioni di coordinamento e di controllo dell'ufficio e fornisce l'assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio.
2. Inoltre svolge ogni altra attività assegnata dal Comandante.

Art. 19 – Operatore di Polizia Locale

1. Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri di ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando tra loro ed integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficace e funzionale.
2. Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, devono costantemente tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'Istituzione di appartenenza.
3. Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Locale, fatte salve le previsioni contenute nel presente regolamento.
4. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
5. Gli Agenti in servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
 - vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;
 - esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - se disposto dai superiori gerarchici, redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
 - accertare e contestare gli illeciti rilevati nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
 - assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale:
 - depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio, facendo rapporto al Responsabile;
 - disimpegnare tutti gli altri servizi, rientranti nelle proprie funzioni e competenze, svolti nell'interesse del Comune;
 - quali Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
 - vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia ambientale ed edilizia, Polizia Urbana;
 - esercitare una vigilanza attenta e continua sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco;
 - accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti;
 - prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ove si renda necessaria la loro opera;
 - assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi ai servizi comunali;
 - vigilare sul patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
 - sorvegliare che non si verifichino costruzioni o depositi senza la prescritta concessione e/o autorizzazione del Sindaco, accertando inoltre che i cantieri edilizi rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dalle vigenti disposizioni normative e la eventuale segnaletica prevista dal Codice della Strada;

6. Gli operatori devono, altresì, vigilare affinché siano rispettati gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e pubblici e tutte le norme legislative e regolamentari che ne disciplinano l'attività.
7. Essi devono fare rapporto di ogni reato commesso in loro presenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela di parte.
8. Il rapporto deve essere inoltrato, senza indugio o ritardo, al Pretore o alla Procura della Repubblica a seconda della rispettiva competenza.

Art. 20 – Affidamento di mansioni superiori

1. In caso di vacanze di posto di categoria superiore a quella di operatore, le relative funzioni sono transitoriamente assegnate a dipendente prescelto nell'ambito di quello appartenente alla Polizia Locale, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 286/1987 e dell'art. 39 del D.P.R. n. 494/1987, tenuto conto dell'anzianità e dello stato matricolare di servizio.
2. Non costituisce affidamento di mansioni superiori il mero compito di coordinare e controllare il personale in servizio, in via temporanea e non prevalente, al solo fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio quotidianamente assegnato.

Art. 21 – Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla sua dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente a fini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa categoria o da quella inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova categoria senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

TITOLO III

NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art. 22 – Requisiti particolari di accesso alle varie categorie

1. L'assunzione del personale per la Polizia Locale avviene esclusivamente per concorso. Per essere ammessi ai concorsi per l'accesso alle varie categorie della Polizia Locale, oltre a quanto previsto dal regolamento organico per i dipendenti comunali, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) idoneità fisica e attitudinale al servizio di Polizia Locale accertata mediante visita medico-attitudinale da svolgersi presso struttura A.S.L. territorialmente competente;
 - b) titolo di studio previsto per le singole categorie dal contratto di comparto;
 - c) condizioni soggettive previste dall'art. 5, secondo comma, della legge n.65/86;
 - d) possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria A-B
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi organizzati militarmente o destituiti dai pubblici uffici oppure che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

Art. 23 – Requisiti fisici ed attitudinali

1. Ai profili professionali della Polizia Locale possono accedere i in possesso dei seguenti requisiti fisici ed attitudinali:
 - essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio di istituto (sono da considerarsi indisposizioni fisiche quelle specificate dall'art.2 del D.P.R 23.12.1983, n.904);
 - avere stabilità emotiva

Art. 24 – Accertamento dei requisiti fisici e attitudinali

1. L'accertamento del possesso dei requisiti fisici ed attitudinali è effettuato dalla competente A.S.L. prima dell'assunzione in servizio.
2. Il mancato possesso dei requisiti indicati nei precedenti articoli comporta l'impossibilità di procedere all'assunzione del candidato.

Art. 25– Prove di esame

1. Le prove d'esame per l'accesso alle varie categorie della Polizia Locale sono quelle previste nell'apposito Regolamento Comunale per i Concorsi.

Art. 26– Commissione d'esami

1. La composizione della commissione giudicatrice per i concorsi per l'accesso ai posti di addetti alla Polizia Locale è disciplinata dal regolamento comunale dei concorsi. Della commissione dovrà far parte in ogni caso, in qualità di esperto:
 - a) per la copertura dei posti di Vice Comandante e di operatore di Polizia Locale, il Comandante di ruolo o, in caso di suo impedimento o assenza, il Comandante di altro Comune;
 - b) per la copertura del posto di Comandante, il Comandante di altro Comune categoria pari o superiore.

TITOLO IV

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 27– Disciplina di servizio

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio si basano sul principio della disciplina, la quale impone il costante e pieno adempimento di tutti i doveri relativi alle proprie mansioni e attribuzioni, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri di ufficio.
2. Nell'amministrare la disciplina, il Comandante ed il Vice Comandante, debbono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere al personale il senso del dovere, della responsabilità, della dignità e della personalità.
3. Inoltre, tenuto presente che gli operatori di Polizia Locale si trovano nella necessità di operare rapidamente e con piena responsabilità, si deve tener conto delle loro attitudini, della loro anzianità, del carattere, dei precedenti di condotta e di servizio, in relazione alle particolari difficoltà delle mansioni affidate.

Art. 28– Dipendenza gerarchica

1. Il personale della Polizia Locale è obbligato ad osservare e ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.
2. Qualora l'ordine o la direttiva impartita sia viziata da illegittimità, il subordinato ha il dovere di farla rilevare al superiore gerarchico. Nel caso in cui la disposizione venga rinnovata per iscritto, il subordinato ha il dovere di eseguirla, salvo il caso in cui la sua esecuzione contrasti con la legge penale.
3. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal Grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso; a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso o selezione per l'acquisizione del grado medesimo; a parità di merito nella graduatoria, dalla maggiore età anagrafica.
4. Il più alto in grado riveste il ruolo di "capo pattuglia".
5. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
6. I rapporti di subordinazione gerarchica sono improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà e devono mirare a conseguire la massima collaborazione per il conseguimento ottimale dei fini istituzionali.

Art. 29– Comportamento di servizio

1. Il personale deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono state affidate, curando che esse siano svolte con diligenza, zelo e, comunque, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale e per il bene pubblico.
2. Nei rapporti con gli amministratori, con i superiori, con i colleghi e con i cittadini, deve tenere modi urbani e corretti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'operatore di Polizia Locale deve considerarsi innanzitutto l'organo a mezzo del quale la Civica Amministrazione è presente in ogni località del territorio, tenendo conto che la sua azione non può essere repressiva, ma essenzialmente preventiva ed educativa.

4. Nel procedere alle contestazioni di violazioni alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze, il personale deve mantenere sempre un comportamento dignitoso e calmo, evitando ogni discussione ed invitando il cittadino alla calma.

Art. 30 -Doveri degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono:
 - presentarsi in servizio nella tenuta prescritta ed in perfetto ordine;
 - osservare con ogni cura ed assiduità i doveri di ufficio e di servizio;
 - con sicura conoscenza e sotto la setta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle direttive ricevute;
 - collaborare con i colleghi e sostituirsi a vicenda in caso d necessità;
 - curare il proprio aggiornamento professionale tramite testi aggiornati, che saranno gratuitamente forniti dall' Amministrazione;
 - mantenere il segreto circa gli affari trattati o di cui sono venuti a conoscenza per ragioni di d'ufficio;
 - osservare l'orario di servizio;
 - usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;
 - prendere subito conoscenza delle disposizioni emanate durante eventuali assenza dal servizio;
 - onorare i debiti contratti e, comunque, non contrarli con persone equivoche o dedite ad attività illecite.

Art. 31 – Divieti ed incompatibilità

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere inerenti ad argomenti che interessano il servizio nell'interesse di privati.
2. Entrando nei pubblici esercizi, manterranno un contegno irreprensibile.
3. Devono evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.
4. Al personale in uniforme, anche se non in servizio:
 - fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme.
5. Il personale della Polizia Locale durante il servizio non deve:
 - accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
 - scostarsi da un contegno serio e dignitoso, sedere, fermarsi a leggere giornali, ecc.;
 - allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall'itinerario assegnato o abbandonare comunque il servizio fissato;
 - dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio.

Art. 32 – Il saluto

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici, del Sindaco e degli Amministratori comunali.
2. Il saluto viene reso dal personale della Polizia in divisa secondo le modalità delle Forze Armate.

3. Sono dispensati dal saluto il vigile intento a regolare il traffico, il personale a bordo di veicoli e quello in servizio di scorta.

Art. 33 - Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione comunale e il Corpo.

Art. 34 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 16, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo Unico di Polizia locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 35 - Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL.
3. Le procedure disciplinari attivate dal Comandante proseguono e si concludono secondo quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 36 – Sanzioni disciplinari

1. Ad integrazione dei provvedimenti disciplinari a carico del personale dipendente del Comune stabiliti nel vigente Regolamento Organico, il personale della Polizia Locale è altresì soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo verbale del Comandante;
 - b) richiamo scritto.
2. Si applica il richiamo verbale per le seguenti mancanze:
 - a) mancato uso della tessera di riconoscimento e/o placca di servizio;

- b) alterazioni o modifiche arbitrarie alla divisa;
 - c) incuria della pulizia dell'uniforme o nella conservazione degli effetti di vestiario e del materiale di armamento in consegna;
 - d) uso di indumenti od oggetti di vestiario non previsti;
 - e) omessa riconsegna di oggetti o strumenti che possa ritardare o pregiudicare il regolare andamento del servizio;
 - f) trasporto di involucri voluminosi in uniforme, anche se non in servizio comandato;
 - g) omissione del saluto a chi è dovuto;
 - h) conversare con estranei durante il servizio.
3. Si applica il richiamo scritto:
- a) per recidiva nelle mancanze che dettero luogo al richiamo verbale del Comandante;
 - b) per più grave negligenza in servizio o per altre mancanze anche fuori servizio, quali:
 - Allontanamento dal servizio prima dell'orario della cessazione dello stesso,
 - deterioramento o smarrimento colposo della placca di servizio e della tessera di riconoscimento,
 - ritardo e trascuratezza nella esecuzione degli ordini di servizio,
 - tolleranza di trasgressioni da parte degli infermi,
 - ritardo od omissione nel riferire su fatti concernenti il servizio,
 - contegno e linguaggio scorretto in servizio o in luogo pubblico,
 - permanenza ingiustificata in locali di pubblico ritrovo in ore di servizio,
 - ritardata consegna a chi di dovere degli oggetti rinvenuti o dei quali si sia venuto in possesso per ragioni di servizio, salvo che il fatto non costituisca reato,
 - mancata osservanza delle disposizioni di servizio sull'uso, compilazione, delle bollette per le contravvenzioni conciliate e ritardo della consegna dei relativi bollettari di conciliazione già esauriti.

TITOLO V

NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 37 – Presentazione in servizio

1. I dipendenti del Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, in perfetto ordine nella persona e con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti.
2. E' loro dovere informarsi e controllare l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità.

Art. 38 - Orario e turni di servizio

1. Per il Comandante l'orario di servizio è determinato in relazione alla specificità della propria funzione.
2. Per tutti gli appartenenti al Servizio, l'orario normale di servizio è stabilito dal Comandante tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Quando necessità eccezionali o particolari lo richiedono, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche per un orario superiore a quello previsto o in turni diversi da quelli normali. In questo caso, le ore prestate oltre l'ordinario saranno recuperate o compensate come lavoro straordinario.

Art. 39 - Ordine di servizio giornaliero

1. Il Comando emana l'ordine di servizio giornaliero che costituisce il documento che registra la situazione organica delle strutture tecnico-operative e ne programma le normali attività di servizio.
2. L'ordine di servizio giornaliero deve essere affisso all'albo del Corpo dalle ore 14 del giorno precedente e fino al termine della giornata e successivamente conservato in ordine cronologico per almeno un quinquennio con le copie dei rapporti giornalieri.
3. L'ordine di servizio contiene: i turni di servizio con l'indicazione del cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine. Può contenere indicazioni circa il tipo di vestiario ed eventuale veicolo, equipaggiamento ed armamento necessari, nonché indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.
4. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.
5. Le disposizioni di servizio, possono essere date anche in forma orale

Art. 40 - Obbligo di intervento

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.
2. Oltre al rapporto di cui all'articolo 36 (rapporto di servizio), al termine di ogni servizio di istituto, l'operatore deve riferire immediatamente, con il mezzo più rapido, ai suoi diretti superiori su fatti e/o notizie di particolare urgenza e gravità rilevati, anche se interessano servizi diversi da quelli di istituto, fatto salvo l'eventuale obbligo di riferire immediatamente all'autorità giudiziaria.

3. Qualora il personale sia già impegnato nello svolgimento di un servizio considerato preminente, l'obbligo di intervento può essere surrogato da quello di relazione orale o scritta anche con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo.

Art. 41 - Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio;
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 42 - Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione deve segnalare al Comando quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 43 – Rapporto di servizio

1. Il personale deve riferire sul servizio giornaliero espletato con rapporto scritto al Comandante, allegando gli eventuali sommari processi verbali elencati, fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 44 – Pronta reperibilità

1. Al personale della Polizia Locale è fatto l'obbligo di rendersi reperibile nei modi, nei termini e per i casi previsti nell'apposito regolamento di pronta reperibilità.
2. Il compenso ed il numero dei turni mensili per il servizio di pronta reperibilità sono quelli previsti dal vigente contratto nazionale e di comparto.

Art. 45 – Servizio a richiesta privati

1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale del Corpo, specifici servizi di polizia stradale a richiesta di soggetti privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse.
2. I servizi di Polizia Stradale di cui al comma 1, che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non esistono i requisiti di necessità ed urgenza e/o pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, sono effettuati a pagamento da parte dei soggetti privati richiedenti o in caso di eventi, dai soggetti organizzatori o promotori ai sensi dell'art.22 comma 3 bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con Legge n.96/2017, applicando le tariffe indicate da specifico atto di Giunta.
3. I servizi subordinati al pagamento di una apposita tariffa, di cui al presente articolo e dettagliatamente descritti dal relativo disciplinare e dai relativi allegati, che devono essere eseguiti con le modalità previste dalle norme sulla circolazione stradale sulle aree soggette alla disciplina del

Codice della Strada per garantire le condizioni di sicurezza del personale operante e degli utenti della strada, previo pagamento sono:

a) servizi diretti a disciplinare il traffico:

- i servizi di scorta per veicoli eccezionali;

- in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino straordinaria affluenza di veicoli;

- in caso di richieste di privati, singoli o associati, intese ad ottenere la regolamentazione del traffico rispetto alle ordinarie modalità, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità;

b) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.

c) i servizi e gli interventi da assicurarsi in occasione di concerti, spettacoli, eventi e similari.

d) gli interventi effettuati per altre attività, servizi o iniziative a carattere non prevalentemente pubblico.

4. Per i servizi di cui al comma 3, la Polizia Locale definirà e dimensionerà il servizio al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'intervento secondo idonei standard di sicurezza, individuando il numero di operatori necessario; nel caso dei servizi di cui al comma 3 lett. b), e c), una quota percentuale di tali operatori, sarà da considerarsi in servizio ordinario, in quanto connessa alla normale attività di Polizia e vigilanza e, pertanto, in carico all'Amministrazione Comunale. La restante quota di operatori, eccedente il servizio ordinario sopra descritto, ma necessaria al regolare svolgimento dell'evento, sarà invece da considerarsi a carico dell'organizzazione richiedente. Per gli eventi a carattere ricorrente, le modalità di calcolo e di pagamento potranno essere regolate da appositi accordi procedurali e/o convenzioni con i soggetti interessati;

5. Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico, e dunque non soggette all'obbligo di pagamento di cui al presente articolo, le seguenti iniziative:

a) manifestazioni organizzate e promosse dal Comune di Albissola Marina o da altri Enti Pubblici;

b) manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);

c) manifestazioni promosse ed organizzate da partiti e movimenti politici e/o sindacali;

d) eventi di grande risonanza ed altre iniziative, che vengono organizzati e svolti con il patrocinio del Comune, per i quali nell'atto di concessione del patrocinio o della collaborazione sia espressamente prevista la gratuità del servizio di polizia stradale della polizia locale in deroga al presente articolo.

6. Per i servizi previsti nel presente articolo, gli interessati, fatti salvi eventuali accordi e convenzioni specifiche, devono fare richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle tariffe, spese e quant'altro dovuto al Comune per l'esecuzione del servizio.

Art. 46 – Riposo settimanale

1. I riposi settimanali sono programmati mensilmente a cura del Comandante, contemperando, nei limiti del possibile, le esigenze del personale con quelle di servizio.
2. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio non usufruisce del previsto riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria di maggiorata, come previsto dal contratto di comparto, con diritto al riposo compensativo, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

Art. 47 - Reperibilità: nozioni e casi

1. Dove il Comune di Albissola Marina identifichi il servizio di Polizia Locale come servizio di pronto intervento può essere istituita la reperibilità nei modi e nelle forme disciplinate dal CCNL.

2. Per far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza non prevedibili, nonché per garantire la continuità dei servizi appositamente organizzati, può essere attivato l'istituto della reperibilità, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di lavoro.
3. A tal fine il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.
4. La reperibilità viene disposta dal Comando attraverso appositi turni mensili e settimanali.

Art. 48 - Assenze. Obbligo di avviso

1. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva notizia secondo le modalità previste nelle disposizioni contrattuali vigenti, ed avvisare contestualmente il Comando di PL.
2. Nel caso di assenza per motivi di salute, sussiste altresì l'obbligo di trasmettere, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la prognosi.

Art. 49 – Uniforme

1. L'uso e le caratteristiche dell'uniforme per gli addetti della Polizia Locale sono stabilite dall'allegato "B" al presente regolamento in conformità dalla legge regionale n.2/1989 e s.m.i., attuativa del disposto di cui all'art.6 della Legge n.65/1986, ed in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 247/2013 e s.m.i.
2. L'uniforme e gli altri oggetti accessori di equipaggiamento sono forniti dall'Amministrazione Comunale.
3. E' fatto divieto di utilizzo dell'uniforme o di parti di essa al di fuori dell'orario di servizio o del tempo e tragitto necessario per raggiungere il luogo di lavoro o fare ritorno presso la propria abitazione al termine del servizio, salvo eccezionali casi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione.

Art. 50 – Cura dell'aspetto e dell'uniforme

1. I dipendenti del Corpo di Polizia Locale devono avere particolare cura dell'aspetto della persona e dell'uniforme a tutela del prestigio e del decoro dell'Istituzione che rappresentano e della funzione che rivestono.
2. E' fatto divieto di modificare la foggia dell'uniforme.
3. Eventuali spese di manutenzione dell'uniforme sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
4. L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, devono essere compatibili con il decoro della divisa e della dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Art. 51 – Tessera di servizio e placca di riconoscimento

1. Gli appartenenti al Corpo sono muniti di tessera di servizio fornita dall'Amministrazione conforme al modello individuato Regione Liguria con D.G.R. n. 247/2013 e successive integrazioni e modifiche.
2. Gli appartenenti al Corpo devono sempre portare con sé la tessera di servizio che deve essere mostrata a richiesta, e comunque prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio venga prestato in abito civile.

Art. 52 – Armamento

1. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di agente di P.S., verrà data in dotazione una pistola semiautomatica per la difesa personale con fondina e munizioni.
2. La dotazione, l'uso e le modalità dell'armamento sono disciplinati, ai sensi del D.M. n. 145 del 04.03.1987, nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 53 – Armi, attrezzature e documenti

1. Il personale della Polizia Locale è responsabile della custodia e della conservazione di armi, munizioni, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio di cui venga comunque in possesso.
2. E', pertanto, tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute.
3. Eventuali danneggiamenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, possibilmente per iscritto, ai superiori, salvo che nei casi di forza maggiore.

Art. 54 – Strumenti operativi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici in tema di Polizia Locale e per l'esecuzione delle direttive formulate dal capo dell'Amministrazione, il Servizio di Polizia Locale sarà dotato di strumenti operativi tecnici e tecnologici idonei.

Art. 55 – Mezzi operativi

1. Le attività di Polizia Locale vengono disimpegnate con autovetture, motoveicoli, ciclomotori, velocipedi, con altre tipologie di veicoli e con servizi appiedati.
2. Per il servizio di polizia stradale, di soccorso e di rilevamento di incidenti stradali il Servizio può essere dotato di carro attrezzi ed automezzo speciale con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti.

Art. 56 – Caratteristiche dei mezzi operativi

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori, conformemente alle disposizioni della leggi regionali, e dell'art.23 comma 7 della Legge Regionale n.40/95 e s.m.i. .

Art. 57 - Uso degli strumenti e mezzi operativi in dotazione

1. I mezzi e gli strumenti operativi di qualsiasi tipo, di proprietà della Amministrazione Comunale ed in dotazione al servizio di Polizia Locale, devono essere usati solo per ragioni di servizio ed in circostanze nelle quali sia giustificato il loro impiego dagli operatori che li hanno avuti in consegna.
2. E' fatto divieto, salvo i casi previsti nel regolamento, di oltrepassare i confini del territorio comunale, con i mezzi di cui al precedente comma, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e/o del Comandante.
3. La fornitura di carburante e lubrificante sarà assicurata dall'Amministrazione Comunale presso distributori convenzionati con il Comune; i relativi prelievi saranno effettuati dai singoli consegnatari con buoni di prelievo rilasciati dal Comandante e da essi controfirmati all'atto del rifornimento.

Art. 58 - Formazione ed aggiornamento professionale

1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale l'Amministrazione garantisce l'acquisizione, anche attraverso corsi di aggiornamento e/o specifica qualificazione professionale, di una professionalità finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio.
2. Il personale del Corpo di polizia locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
3. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio.
4. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di tiro a segno od altro è obbligatoria.
5. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta

TITOLO VI

RICOMPENSE, SCORTE GONFALONE, INDENNITA' ISTITUTO E PATROCINIO LEGALE

Art. 59 - Encomi ed elogi

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - elogio scritto del Comandante;
 - encomio del Sindaco;
 - encomio solenne della Giunta Comunale;
 - proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. Le ricompense di cui al comma 1, punti 2, 3 e 4, sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione delle prestazioni individuali.

Art. 60 - Requisiti per il conferimento

1. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali. Può essere inoltre conferito al personale che si sia distinto in competizioni di carattere sportivo o in attività pubbliche, ed abbia portato lustro e riconoscimenti all'intero Comando.
2. L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che, abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale conferito al personale che si è distinto in attività di particolare pericolo o delicatezza, dimostrando un non comune sprezzo del pericolo, mettendo anche rischio la propria incolumità, al fine di tutelare l'incolumità immediata o futura di altre persone. L'encomio solenne può essere deliberato anche dall'assemblea consiliare su proposta della Giunta.
4. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.

Art. 61 - Procedure per le ricompense

1. La proposta per il conferimento dell'encomio e dell'encomio solenne è formulata dal Comandante del Corpo di propria iniziativa.
2. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro 2 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.
3. Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso dell'anno in forma istituzionale e cerimoniale dall'organo che ha conferito la ricompensa ovvero può essere conferito durante la cerimonia annuale di cui all'art. 61.
4. Le ricompense di cui all'art. 55 comma 1 lett. 1),2) e 3) sono assegnate agli operatori con la consegna di un attestato che contiene le motivazioni del conferimento, e possono essere corredate di una medaglia e del relativo nastrino da indossare sull'uniforme all'altezza del petto sul lato sinistro.

5. Sull'uniforme possono altresì essere portati appositi distintivi di servizio senza demerito, assegnati dal Comando, ovvero autorizzati dal Comando nel caso di distintivi assegnati da altre Amministrazioni.
6. Medaglie e distintivi di cui ai precedenti commi 5 e 6 possono essere introdotti unitamente all'apposita disciplina con delibera di Giunta Comunale.

Art. 62 – Scorte d'onore Gonfalone del Comune

1. Le scorte d'onore sono ordinate, di volta in volta, dal Comandante, previa autorizzazione del Sindaco, e rendono gli onori ai simboli ed alle persone per i quali sono stati comandati.
2. Gli addetti alla Polizia Locale assicurano la scorta al Gonfalone del Comune in tutte le occasioni in cui esso sia usato in pubblico.

Art. 63 – Indennità di istituto

1. In attuazione di quanto disciplinato dell'art. 10 della Legge n.65/1986, al personale di Polizia Locale compete l'indennità di vigilanza nelle misure, con le modalità e nei termini previsti dagli accordi nazionali di lavoro
2. Competono, inoltre, se ed in quanto dovute, le indennità di turnazione, di reperibilità.

Art. 64 – Patrocinio legale

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, il Comune recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado del giudizio.

TITOLO VII

PATRONO, BANDIERA E NORME FINALI

Art. 65 – Festa del Corpo

1. La festa del Corpo può venire solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Comando coincidente con la data del 20 gennaio (San Sebastiano patrono Polizia Locale).

Art. 66 – Bandiera

1. Il Corpo di Polizia locale potrà avere una propria bandiera ed un proprio emblema. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, la bandiera è di norma scortata da due Agenti i quali seguono l'alfiere a due passi di distanza.

Art. 67 - Associazionismo

È data facoltà agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.

Art. 68 – Disposizioni generali e di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del vigente regolamento organico comunale, dal CCNL, quelle di cui alla legge 7.3.1986, n. 65 “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale”, alla L.R. 40/95, al D.M. n. 145 del 4.3.1987 e D.M. n. 341 del 18.8.1989 recanti norme disciplinanti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 69 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga i preesistenti regolamenti del Corpo di Polizia Locale e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Liguria, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Savona.